




REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale



Oggetto – Assicurazione previdenziale integrativa e atti di liberalità da attivare su richiesta dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009.

Proposta di legge regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza – approvata nella seduta del 14 ottobre 2015.

	FIRMA
EUGENIO GIANI – PRESIDENTE	
LUCIA DE ROBERTIS – VICEPRESIDENTE	
MARCO STELLA – VICEPRESIDENTE	
GIOVANNI DONZELLI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	
ANTONIO MAZZEO – CONSIGLIERE SEGRETARIO	

Proposta di legge

Assicurazione previdenziale integrativa e atti di liberalità da attivare su richiesta dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009.

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 – Assicurazione previdenziale integrativa. Inserimento dell'articolo 24 bis nella l.r. 3/2009

Art. 2 – Atti di liberalità. Inserimento dell'articolo 24 ter nella l.r. 3/2009

Art. 3 – Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 9, comma 7 e 30 dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Considerato quanto segue:

1. Si ritiene opportuno consentire ai consiglieri e agli assessori regionali che ne facciano richiesta, di destinare una parte dell'indennità mensile per attivare una polizza assicurativa integrativa o per compiere atti di liberalità sia a favore di terzi che per acquisire servizi connessi all'esercizio del mandato;
2. A tal fine, i soggetti interessati autorizzano i competenti uffici consiliari ad effettuare le trattenute sulle indennità percepite e i successivi versamenti;
3. Per fugare ogni dubbio interpretativo, si precisa che gli uffici consiliari competenti svolgono una funzione di mero tramite per l'effettuazione della trattenuta e del versamento;
4. La presente legge riveste carattere di urgenza avendo i soggetti interessati rappresentato la volontà di procedere celermente all'effettuazione delle operazioni ivi descritte pertanto, se ne dispone l'entrata in vigore nel giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Assicurazione previdenziale integrativa. Inserimento dell'articolo 24 bis nella l.r. 3/2009

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) è inserito il seguente:

“Art. 24 bis

Assicurazione previdenziale integrativa

1. Il consigliere o l'assessore regionale che intenda stipulare una polizza previdenziale integrativa può chiedere alla competente struttura del Consiglio regionale di fare da tramite per l'effettuazione della relativa trattenuta e del versamento.”

Art. 2

Atti di liberalità. Inserimento dell'articolo 24 ter nella l.r. 3/2009

1. Dopo l'articolo 24 bis della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

**“Art 24 ter
Atti di liberalità**

1. Il consigliere o l'assessore regionale che intenda compiere atti di liberalità, ad esclusione delle donazioni, a favore di soggetti terzi o al fine di acquisire servizi connessi all'esercizio del mandato, può chiedere alla competente struttura del Consiglio regionale di fare da tramite per l'effettuazione della relativa trattenuta e del versamento.”

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Toscana

Relazione illustrativa della proposta di legge: “Assicurazione previdenziale integrativa e atti di liberalità da attivare su richiesta dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009.

La proposta di legge in oggetto reca modifiche al testo unico delle norme sui consiglieri e sugli assessori, di cui alla l.r. 3/2009, prevedendo la possibilità di destinare una quota dell'indennità mensile percepita per stipulare assicurazioni integrative previdenziali e per compiere atti di liberalità con espressa esclusione delle donazioni.

La proposta consta di tre articoli; i primi due inseriscono nel testo unico, rispettivamente, gli articoli 24 bis e 24 ter che disciplinano, appunto, la eventuale destinazione di parte dell'indennità per stipulare forme assicurative integrative e per compiere atti di liberalità.

L'articolo 3 elimina *la vacatio legis* in ragione della volontà di dare attuazione quanto prima alle previsioni legislative di cui agli articoli predetti.

La presente proposta di legge non comporta spese a carico del bilancio del Consiglio regionale.